

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1: Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione Lombarda di Comuni Basiano - Masate - per brevità nel seguito definita: *Unione* - costituita ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 18 della 19/2008, ne individua le funzioni e le corrispondenti risorse.
2. Il presente statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali dei Comuni di Basiano e Masate, con le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
3. Anche le modifiche al presente Statuto sono approvate con le maggioranze e le procedure richieste dalla normativa vigente per l'approvazione degli statuti comunali

Art. 2: Principi ispiratori

1. L'*Unione* si ispira, fondamentalmente, nell'interesse dei singoli comuni aderenti e delle corrispondenti comunità, ai principi di: innovazione, prontezza, speditezza, fluidità, flessibilità e dinamicità d'azione della Pubblica Amministrazione nonché di libera autodeterminazione e massima partecipazione ed integrazione dei comuni aderenti. A tali principi informa, tutti i suoi atti ed azioni.

Art. 3 : Composizione

1. Fanno parte dell'Unione, i Comuni di Basiano (MI) – Masate (MI).

2. Possono essere ammessi a farne parte altri comuni i quali accettino integralmente lo Statuto dell'Unione e trasferiscano a questa almeno quattro funzioni e/o servizi compresi tra quelli già demandati all'Unione ai sensi dell'art. 18 L.R. 19/2008 e dell'art. 3, comma 1 del R.R. n. 2 del 27.07.2009.

3. L'inclusione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione ed ha effetto dalla data di esecutività dell'atto con cui l'Unione ammette l'inclusione. Il trasferimento all'Unione di competenze ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'art. 8 è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie ed ha effetto dalla data di esecutività dell'atto con cui si ammette il trasferimento di nuove funzioni e/o servizi. Con lo stesso atto di conferimento i Comuni provvedono a regolare quanto previsto dal successivo art. 9.

Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di singoli Comuni.

4. Per il comune incluso successivamente alla costituzione - e per quello già aderente all'Unione che trasferisce nuova funzione e/o servizio - il calcolo della quota parte di attività o passività decorre dal giorno in cui ha effetto l'inclusione o trasferimento. Nei suoi confronti la Giunta stabilisce preventivamente se debba o meno accollarsi inizialmente talune *spese generali* e quota parte delle passività relative a *spese per avviamento recente* e similari, delle funzioni e/o servizi trasferiti all'Unione.

Art. 4: Ambito territoriale, sede, distintivi

1. L'ambito territoriale dell'*Unione*, complessivamente, coincide con quello dei comuni di Basiano e Masate.

2. La sede dell'*Unione* è inizialmente individuata nel Palazzo Municipale di Basiano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dell'Unione.

3. I suoi organi possono essere ubicati e/o riunirsi anche in luogo diverso, purché ricompreso nell'ambito del territorio che delimita l'*Unione*.

4. I suoi uffici- sedi secondarie, agenzie, succursali e rappresentanze – sono situati, entro il territorio dell'Unione ed in funzione dell'attività cui sono distintamente preposti, in una o più sedi idonee ad agevolare il loro accesso da parte delle Comunità Locali che compongono l'Unione medesima. Ove richiesta da ragioni di economicità o efficienza, in relazione al carico di lavoro, uno stesso ufficio potrà avere sede in luoghi diversi, anche a giorni alterni.

5. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

6. L'*Unione* è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'*Unione*.

Art. 5: Durata, scioglimento, recesso

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore ad anni dieci, è fissata a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'*Unione* è disposto con identica e concorde deliberazione consiliare adottata dai comuni che ne fanno parte con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'*Unione*. Le attività e le passività, distinte per spese generali e per ciascuna

funzione e/o servizio trasferito, saranno ripartite tra i singoli comuni in proporzione alle corrispondenti quote di partecipazione complessive. Nella delibera di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'*Unione*. Al termine dell'attività dell'*Unione*, l'incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti il provvedimento di riparto delle attività e delle passività dell'*Unione* tra i comuni stessi. I consigli comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

3. Il recesso dall'*Unione* anche di uno solo dei comuni, deliberato dal consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, determina lo scioglimento dell'*Unione* stessa.

3 bis. Il recesso, esercitato prima del decorso di dieci anni, produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 19/2008. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in misura pari al 50% dell'importo complessivo dei contributi regionali ordinari a sostegno dei servizi dell'Unione, risultanti dall'ultimo conto consuntivo dell'Unione. L'importo complessivo verrà erogato entro il termine massimo di due annualità.

4. Ogni comune partecipante all'*Unione* può recedere limitatamente ad una o più funzioni e/o servizi trasferiti unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, accollandosi contestualmente la propria quota parte delle eventuali passività, determinate come per il caso di scioglimento dell'*Unione*.

5. Il recesso di un comune da una o più funzioni e/o servizi, se deliberato entro il mese di giugno, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, altrimenti li produce dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

6. In caso di recesso di un comune da una o più funzioni e/o servizi, l'efficacia dello stesso, nei tempi previsti dal comma precedente, è subordinata alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione.

6bis Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal R.R. n. 2 del 27.07.2009, come modificato dal R.R. n. 2 del 25.01.2010 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, al comune che abbia esercitato il diritto di recesso verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 3bis del presente articolo

7. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di prevedere espressamente le evenienze dello scioglimento dell'Unione e del recesso di uno di essi dall'Unione o dalla singola funzione e/o servizio.

8. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

Art. 6: Finalità dell'Unione

1-È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono al fine di pervenire, ove ciò corrisponda alla volontà delle rispettive popolazioni, alla loro fusione in un unico Comune, capace di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

2-L'Unione, nella prospettiva di addivenire alla fusione dei Comuni che la costituiscono e secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e del presente regolamento, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

3-L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.

4-L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 7: Obiettivi programmatici

1-Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forme unificate;
- b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
- c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio

rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;

f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 8: Funzioni e Servizi

1. I comuni possono attribuire all'*Unione* l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta - anche mediante partecipazione ad enti, associazioni, aziende speciali, istituzioni, società di capitali a prevalente partecipazione pubblica ecc. - di servizi pubblici locali per i quali la legge non obblighi a forme diverse, fermo restando che ogni comune partecipi ad un'unica Unione e ad una sola forma associativa per funzione o servizio, ai sensi dell'art. 17, commi 4-5 della L.R. 19/2008.

2. Può inoltre esercitare la propria attività per conto di altri Enti Pubblici, previa stipulazione di apposita convenzione, approvata di volta in volta.

3. L'*Unione* può assumere iniziative culturali, sociali, turistiche, economiche, imprenditoriali, ambientali, sportive/ricreative.

4. Fermo restando quanto sopra, l'Unione lombarda di Comuni Basiano-Masate, esercita in forma unificata per i comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

- FUNZIONI TERRITORIALI: - Manutenzione ordinaria del patrimonio, - Ecologia e Ambiente, - Gestione parco macchine e attrezzature, - Protezione Civile, - Sportello Unico Edilizia Privata.
- SERVIZI ALLE PERSONE: Istruzione Pubblica, - Cultura e biblioteca, - Sport e Tempo libero, - Servizi socio-assistenziali.
- FUNZIONI ISTITUZIONALI: Segreteria, Organizzazione e Personale, - Sistemi Informativi, - Ufficio tecnico, - Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistiche), - Servizio Economico/Finanziario, - Gestione Tributi - Polizia locale - Attività produttive - Ufficio commercio.

Art. 9: Partecipazione

1. Per ciascun comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri annessi, specificamente per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, è determinata sulla base di uno o più parametri da individuarsi contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, conformemente alla relativa proposta della Giunta dell'*Unione*.

TITOLO II

ORGANI

Art. 10: Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'*Unione*: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente. Tali organi ad eccezione del Presidente e del vicepresidente durano in carica per il tempo stabilito dalla legge per i corrispondenti organi degli Enti locali

Art. 11 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'*Unione* è espressione dei comuni partecipanti all'*Unione* e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. L'Assemblea dell'Unione è composta dal Presidente che la presiede, da un Vicepresidente e da 15 consiglieri, di cui n. 4 di minoranza. Il Consiglio di Basiano elegge 8 membri di cui 2 di minoranza. Il Consiglio di Masate elegge 7 membri di cui 2 di minoranza. A tal fine il Consiglio Comunale provvede all'elezione dei componenti dell'Assemblea dell'Unione con voto limitato ad un componente per la nomina dei rappresentanti della maggioranza e delle minoranze consiliari rispettivamente, entro il numero dei seggi a ciascuna assegnato. Le minoranze consiliari costituiscono corpo elettorale unico ai fini delle votazioni dei propri rappresentanti e sono formate dagli aderenti ai gruppi consiliari di minoranza esistenti all'epoca dell'insediamento dei consigli comunali. In caso di parità di voto tra i rappresentanti della maggioranza si considererà eletto il consigliere più anziano di età. In caso di parità di voto tra i rappresentanti della minoranza si considererà eletto il consigliere più anziano di età.

3. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze s'intende comunque eletto il più votato dei Consiglieri di minoranza, anche se uno o più Consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti.

4 La presidenza dell'Assemblea dell'Unione è conferita di diritto al Sindaco che riveste la funzione di Presidente dell'Unione ai sensi del successivo articolo 17.

5. E' membro di diritto dell'Assemblea dell'Unione, con funzioni di Vicepresidente il Sindaco dell'altro comune non presidente dell'Unione.

6. Il numero dei componenti l'Assemblea non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.

7. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, decadono tutti i componenti dell'Assemblea dell'Unione eventualmente già nominati e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quarantacinque giorni; qualora anche tale termine trascorra inutilmente, l'Unione è sciolta.

8. L'Assemblea dell'Unione viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale, in uno dei due comuni, nei termini di cui al precedente comma 8; qualora si proceda ad elezioni amministrative in entrambi i comuni facenti parte dell'Unione, l'Assemblea dell'Unione viene rinnovata nella sua interezza, nei termini di cui al precedente comma 7.

9. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli comunali.

10. I componenti dell'Assemblea dell'Unione hanno diritto a percepire un gettone di presenza quantificato nella misura prevista dalla legge vigente e nel rispetto dei limiti massimi di spesa di cui all'art. 4, comma 5 ed all'art. 18, commi 6 e 7 della L.R. 19/2008

Art. 12: Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente all'Assemblea rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di

apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dall'Assemblea.

3. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'*Unione*.

Art. 13: Decadenza e dimissioni dei componenti dell'Assemblea

1. Decade il componente dell'Assemblea che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea d'ufficio o su istanza di qualunque componente della stessa. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del componente interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il componente dell'Assemblea ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine l'Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte dell'interessato.

1. Le dimissioni dalla carica di componente dell'Assemblea, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'*Unione*, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di componente dell'*Unione* appena divenute efficaci.

3. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale, cui il componente dell'Assemblea decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere, entro 20 giorni, al proprio interno un nuovo componente dell'Assemblea dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Assemblea dell'Unione.

Art.14: Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea fra i Sindaci o gli Assessori di uno dei due comuni partecipanti all'Unione e la sua durata in carica è di un anno.

2. Il Presidente cessa dalle funzioni per dimissioni, sfiducia, per perdita della carica di Sindaco /assessore o per sopravvenute cause di incompatibilità ai sensi di legge.

Art. 15: Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vicepresidente e da un numero massimo di 4 componenti eletti dall'Assemblea dell'Unione tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'unione, garantendo comunque la rappresentanza dei Comuni appartenenti all'Unione. Il Vicepresidente è nominato fra il Sindaco o gli assessori del comune diverso da quello cui fa parte il Presidente.

2. Il numero dei componenti la Giunta non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Sarà comunque garantita l'invarianza dei costi,

ai sensi dell'art. 18, commi 6 e 7 , della L.R. 19/2008.

3. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera giunta dell'*Unione*.

Art. 16 : Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è l'organo responsabile dell'Amministrazione e possiede la rappresentanza legale.

2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) Rappresenta l'*Unione*, convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta.

b) Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni Comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'*Unione*;

c) Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'*Unione* e garantisce la coerenza tra indirizzi generali settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'*Unione* presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e conformemente alla proposta della Giunta.

3. Il Presidente, nel rispetto della legge e del presente statuto ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori ed ai dipendenti ai quali siano attribuite funzioni di direzione, nonché di incaricare singoli componenti dell'Assemblea, per attività e durata rigorosamente circoscritte, ad esaminare specifici temi connessi alla realizzazione delle finalità dell'Unione.

Art. 17: Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte dell'Assemblea dell'Unione, di una mozione di sfiducia proposta e votata ai sensi di legge.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente da tutti gli assessori assegnati comportano la decadenza dell'intera Giunta dell'Unione.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

4. Salvo i casi previsti dal precedente art. 11 comma 9, ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione, prima della scadenza prevista dallo Statuto, determina, a tutti gli effetti, l'assunzione della carica di Presidente da parte del Sindaco Vicepresidente e si provvede a nominare Vicepresidente dell'Unione il componente più anziano di età.

Art. 18: Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 19 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'*Unione*.

2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione e/o responsabilità di servizio.

Art. 20 :Cessazione dalla carica di componente la Giunta

1. La cessazione dalla carica di Sindaco o di consigliere/assessore nel comune di provenienza, per qualsiasi causa, determina la cessazione dall'ufficio di componente della Giunta dell'*Unione*.

Art. 21: Validità di convocazioni, sedute, atti

1. Tutti gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun comune interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi: posta elettronica e telefax con conferma di ricezione, telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni comune notifica nei termini l'avviso di convocazione, dandone assicurazione, con lo stesso mezzo, al Presidente dell'*Unione*.

2. Le sedute di tutti gli organi collegiali sono valide, in prima convocazione, quando risultino presenti componenti – e Presidente - che rappresentino più della metà dei componenti assegnati; in seconda convocazione, quando risultino presenti componenti – e Presidente - che rappresentino almeno la metà dei componenti assegnati.

3. Gli atti sono assunti validamente con il voto favorevole di componenti – e Presidente - che rappresentino più della metà dei votanti.

Art. 22: Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'*Unione* e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità, stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23: Principi di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti adottati dalla Giunta.

2. L'*Unione* può disporre di uffici propri e può avvalersi comunque degli uffici dei comuni aderenti.

3. Assumono la gestione amministrativa i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione. e/o di responsabilità di servizio.

4. L'*Unione* può dotarsi di un proprio Direttore Generale, sulla base della normativa prevista per gli Enti Locali.

Art. 24 Principi in materia di gestione del personale

1. L'*Unione* provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la necessaria informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'*Unione* secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 25: Principi di collaborazione

1. L'*Unione* ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'*Unione* può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, anche mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti a rotazione, a tempo pieno o parziale. L'*Unione* ed i comuni, secondo le specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'*Unione*, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di apposito contratto con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di rimborso e di raccordo con i sistemi di direzione, tanto dell'*Unione* quanto degli stessi comuni.

4. L'*Unione* adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni aderenti.

Art. 26: Principi della partecipazione

1. L'*Unione* assicura a tutta la popolazione residente, il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. *L'Unione* si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 27: Principi in materia di servizi pubblici locali

1. *L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.*

2. *L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni, senza il loro preventivo consenso.*

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 28: Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'*Unione* e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dalla legge – segnatamente D.L.vo n. 267/2000 - e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea

Art. 29: Finanze dell'Unione

1. *L'Unione* ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All' *Unione* competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, sui quali ha autonomia impositiva.

3. Il Presidente dell'*Unione* cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 30: Bilancio e programmazione finanziaria

1. *L'Unione* delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina, al fine di

assicurare la reciproca omogeneità funzionale. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'*Unione*.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 31: Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore, salvo diversa previsione legislativa, eletto dall'Assemblea dell'*Unione* a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra i soggetti di cui al secondo comma dell' art. 234, D.L.vo n. 267/2000.

Art. 32 :Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'*Unione* è svolto e affidato secondo la disciplina prevista dal *Titolo V* del D.L.vo n. 267/2000.

2. Qualora l'organizzazione dell'*Unione* e del tesoriere lo consentano, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'*Unione* ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33:Segretario, Responsabili dei servizi

La funzione di Segretario dell'*Unione* è svolta da uno dei Segretari aderenti all'*Unione*, su nomina del Presidente conforme a provvedimento individuativo della Giunta, mentre quella di Responsabile dei diversi Servizi è svolta singolarmente dai dipendenti dell'*Unione* individuati dal Presidente.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e revoca, la durata dell'incarico, nonché le competenze del Segretario, nel rispetto delle norme e del CCNL vigenti in materia di Segretari Comunali e Provinciali.

Per le competenze e lo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi, si fa riferimento al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 34: Atti regolamentari

1. Ove necessario fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Assemblea può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni aderenti all'Unione

Art. 35: Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'*Unione* determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'*Unione* deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'*Unione* curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali note, rese in tutto o in parte inefficaci.

Art. 36 :Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente statuto, da approvarsi con unico atto singolarmente e nel testo vigente coordinato con esse, appena deliberate dall'Assemblea dell'Unione, sono inviate senza ritardo, per la presa d'atto, ai consigli dei comuni aderenti

ART. 37 : Rinvio

1, Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, in quanto applicabili

Art. 38: Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è approvato unitamente allo schema di atto costitutivo con le modalità previste dal testo unico approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dalla L.R. 19/2008. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente all'atto costitutivo, affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del comune che ha effettuato per ultimo la pubblicazione all'Albo

INDICE

TITOLO I – Principi fondamentali

Art. 1 - Oggetto pag. 2

Art. 2 - Principi ispiratori pag. 2

Art. 3 - Composizione pag. 2

Art. 4 - Ambito territoriale, sede, distintivi pag. 3

Art. 5 - Durata, scioglimento, recesso pag. 4

Art. 6 - Finalità dell'unione pag. 6

Art. 7 - Obiettivi programmatici pag. 7

Art. 8 - Funzione pag. 8

Art. 9 - Partecipazione pag. 9

TITOLO II – Organi

Art. 10 - Organi di governo pag. 9

Art. 11 - Composizione del Consiglio pag. 9

Art. 12 - Competenze del Consiglio pag. 11

Art. 13 - Decadenza e dimissioni dei
Consiglieri pag. 12

Art. 14 - Il Presidente dell'Unione pag. 13

Art. 15 - Composizione della Giunta pag. 13

Art. 16 - Competenze del Presidente pag. 14

Art. 17 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di
Presidente pag. 15

Art. 18 - Il Vicepresidente pag. 15

Art. 19 - Competenza della Giunta pag. 15

Art. 20 - Cessazione dalla carica componente della
Giunta pag. 16

Art. 21 - Validità di convocazione, sedute, atti pag. 16

Art. 22 - Normativa applicabile pag. 17

TITOLO III – Organizzazione amministrativa

Art. 23 - Principi di organizzazione pag. 17

Art. 24 - Principi in materia di gestione del personale
pag. 17

Art. 25 - Principi di collaborazione pag. 18

Art. 26 - Principi della partecipazione pag. 18

Art. 27 - Principi in materia di servizi pubblici locali
pag. 19

TITOLO IV – Finanza e contabilità

Art. 28 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
pag. 19

Art. 29 - Finanze dell'Unione pag. 19

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria pag. 19

Art. 31 - Revisione economico – finanziaria pag. 20

Art. 32 - Servizio di tesoreria pag. 20

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 33 - Segretario, Responsabili dei Servizi pag. 20

Art. 34 - Atti regolamentari pag. 21

Art. 35 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali
incompatibili pag. 21

Art. 36 - Modifiche dello Statuto pag. 21

Art. 37 - Rinvio pag. 21

Art. 38 - Entrata in vigore pag. 22

APPROVATO CON:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI MASATE N. 2

DEL 25.1.2011

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI BASIANO N. 3

DEL 25.1.2011

COMUNE DI BASIANO



COMUNE DI BASIANO
Cod. 10902

C.C. numero data
3 25-01-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI CUI ALLA L.R. 27.06.2008, N. 19 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 27.7.2009 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA L.R. 19/2008, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 25.01.2010

Copia

Sessione
Convocazione Prima
Seduta:

COMUNE DI BASIANO

Prov. di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaundici**, addì **venticinque** del mese di gennaio alle ore 21:00 si è convocato il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del **dott. MORETTI PAOLO** - con l'assistenza della dott. LUPPINO ANTONIO DOMENICO - SEGRETARIO COMUNALE;
Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno
I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto

		Presente/Assente
1	MORETTI PAOLO	Presente/Assente
2	BRAMBILLA FULVIA	Presente
3	BRAMBILLA NELLO	Presente
4	CAMPANOZZI MARCO ELIA	Presente
5	CANEPARO MARIA	Presente
6	FOGLI MAURIZIO	Presente
7	MARGIOTTA BALDASSARRE	Presente
8	PENNATI CARLO	Presente
9	TANTARO RUGGERO	Presente
10	CALONI ARTURO	Presente
11	DE FRANCISCIS DOUGLAS	Presente
12	OXOLI MARCO	Presente
13	STINCONE ERIKA	Presente

In complesso si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n. 13 Assenti n. 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, apre la seduta passando alla discussione del punto posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.